

## CONVENZIONE PER TIROCINI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

**L'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie srl**, *Scuola di Specializzazione in Psicoterapie brevi ad Indirizzo strategico*, con sede legale a Roma, in Via Tuscia 25, codice fiscale 06705801006, in persona del legale rappresentante, Prof. Filippo Petruccelli, nato [REDACTED] il [REDACTED] chiamato di seguito "Istituto".

E

**L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo**, (d'ora in poi denominata "soggetto ospitante") C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata a [REDACTED] il [REDACTED] - Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n.1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

### PREMESSO CHE

- L'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Roma srl gestisce la *Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapie brevi ad Approccio strategico* nelle sedi di Bari, Catania, Lamezia Terme (CZ), Roma e Santi Cosma e Damiano (LT).
- Tale Scuola è stata legalmente riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con DM del 20 marzo 1998, pubblicato sulla GU del 21 aprile 1998, n. 92, e successivi Decreti, ai sensi dell'art. 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
- Il regolamento interno dell'Istituto prevede, per ogni allievo della Scuola, un tirocinio di 150 ore annue.
- Nella Struttura si svolge attività di psicoterapia.
- L'art. 8, comma 2, del Decreto 11 dicembre 1998, n. 509, pubblicato sulla GU 15 febbraio 1999, n. 37, "Regolamento per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127" richiede che tale tirocinio sia svolto "in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza".

CONVENGONO QUANTO  
SEGUE:

**Art. 1 – Oggetto**

La presente convenzione regola i rapporti tra L'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie srl "soggetto promotore" e ASL Viterbo, "soggetto ospitante" concernente l'attivazione di tirocini di specializzazione in psicoterapie brevi ed approccio strategico a favore dei propri studenti.

**Art.2 - Durata della Convenzione**

la presente convenzione avrà durata di anni 1 a partire dalla data della stipula e potrà essere rinnovata su richiesta alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. E' escluso il rinnovo tacito. E' ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

**Art. 3 - Tirocinio**

Il soggetto ospitante autorizza lo svolgimento del tirocinio presso l'UOC di Psicologia, di cui in premessa, per gli studenti della Scuola di Specializzazione in Psicoterapie brevi ad Approccio strategico. Il soggetto ospitante potrà ospitare un massimo di 4 allievi.

La presenza giornaliera di ogni tirocinante nella Struttura è fissata in un minimo di quattro ore. Il numero complessivo di ore per ogni tirocinante è definito in 150 ore annue per gli allievi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ed Approccio Strategico.

**Art. 4 – Caratteristiche del Tutor Psicologo**

Tutta l'attività svolta dal tirocinante è seguita e verificata da un tutor Psicologo Psicoterapeuta designato dal soggetto ospitante e regolarmente iscritto alla Sez. A dell'Albo Professionale da almeno 3 annualità, deve intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente, oltre a svolgere la sua attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano, di norma, un impegno orario di minimo 15 ore a settimana.

**Art. 5 – Valutazione del Tirocinio**

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente. Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;

- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- h) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Il TPV è, superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità.

### **Art. 6 – Coperture Assicurative**

Sono a carico del soggetto promotore le assicurazioni per responsabilità civile contro terzi e infortuni, (Reale Mutua:Attestato di copertura N° 67/A1/2023 - REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI POLIZZA N ° 05/699/9999 – INFORTUNI;REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI POLIZZA N ° 03/699/7512 – RESP. CIV. TERZI)

L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è motivo di risoluzione della convenzione.

In caso di sinistro durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

### **Art. 7– Codice Etico e Regolamento sulla Sicurezza**

Per tutta la durata del rapporto, i tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Codice di comportamento e Regolamento sulla Sicurezza, consultabili sul sito internet aziendale ([www.asl.vt.it](http://www.asl.vt.it)).

Ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formarli così come recita l'art. 37 co. 14 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. All'avvio dei tirocini, l'Università dovrà trasmettere all'Ufficio Tirocini dell'Azienda gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, l'Ufficio Tirocini dell'ASL di Viterbo può procedere all'avvio del tirocinio.

### **Art.8 – Trattamento Dati Personali**

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

### **Art.9 – Spese**

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore in una delle forme prescritte dal T.U. sull'imposta di bollo e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n..131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

### **Art.10 – Foro Competente**

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione con bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta favorevolmente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante  
*ASL di Viterbo*  
Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Simona Di Giovanni

Istituto per lo Studio delle Psicoterapie srl  
*Scuola di Specializzazione in*  
*Psicoterapie brevi ad Approccio*  
*Strategico*  
Il legale  
rappresentante Prof.  
Filippo Petruccelli